

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

15.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente e modificato dal Senato</i>) (652-B)	191
PRESIDENTE	191, 194
CARENINI, <i>Relatore</i>	191
CASTOLDI	194
GIGLIA	194
LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	194
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	208

La seduta comincia alle 10,10.

ALBORGHETTI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea (*Approvato dalla IX Commissione permanente e modificato dal Senato*) (652-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 maggio 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 20 luglio 1977.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Carenini.

CARENINI, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge recante: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea », ritorna dall'esame e dall'approvazione del Senato sostanzialmente invariato rispetto al testo varato dalla Camera dei deputati.

Come si porrà in risalto, nella successiva analisi dei singoli articoli, le modifiche

apportate dall'altro ramo del Parlamento sono prevalentemente formali. Quando non si tratta di semplici sostituzioni, come il caso dell'espressione « ente appaltante » sostituito con l'espressione « soggetto appaltante », si è in presenza di una mera riformulazione delle norme. Le uniche variazioni che sembrano rivestire carattere anche sostanziale sono quelle contenute negli articoli 3, ultimo comma, 21, primo comma, e 23.

Per quanto riguarda l'articolo 3 la modifica apportata dal Senato appare, più che altro, dettata dalla preoccupazione di sottolineare che le norme seguite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nella esecuzione dei propri lavori, si discostino da quelle delle altre amministrazioni dello Stato. In altri termini le ferrovie temono che la formulazione dell'articolo, così come approvato da questa Commissione, possa far sorgere la convinzione che l'azienda debba per il futuro applicare le norme seguite dalle altre amministrazioni dello Stato senza poter più utilizzare, per certe materie, la propria legislazione speciale.

Se non che la disposizione non intendeva assolutamente sortire questo effetto. Era palese che dicendo: « Sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici » si faceva riferimento, per quanto riguardava le Ferrovie dello Stato, alla legislazione di quel tipo di lavori pubblici con salvezza cioè della legislazione speciale.

La verità è che la disposizione aveva di mira un altro obiettivo: quello, cioè, di affermare che quando si tratta di lavori pubblici, di opere finanziate dalla collettività e che hanno come finalità la soddisfazione di un interesse pubblico, è giusto che vengano eseguite con l'osservanza della legislazione che disciplina la materia. È, per esempio, il caso dell'ENEL che dà vita ad un ingente volume di lavori, i quali, pur essendo sostanzialmente pubblici, vengono eseguiti al di fuori di quella legislazione che proprio l'attività relativa a questo tipo di lavori mira a disciplinare.

Ma, per le Ferrovie dello Stato, non vi era assolutamente alcuna intenzione di modificare il regime giuridico sotto il quale esse operano.

Purtroppo, nell'intento di chiarire, si è invece raggiunto l'effetto di ribaltare la situazione. Infatti, l'attuale formulazione della norma se, da un canto, riafferma che l'azienda ferroviaria non è tenuta alla applicazione delle direttive (e su questo non

vi è questione), dall'altro sembra sostenere che le Ferrovie dello Stato non sono nemmeno tenute ad applicare quella parte della legislazione sui lavori pubblici che la azienda seguiva al pari di tutte le altre amministrazioni dello Stato. A titolo di esempio, si fa riferimento alla legge fondamentale sui lavori pubblici o alla legge sull'albo nazionale dei costruttori.

Si tratta di un risultato che certamente non si voleva e che, a questo punto, si potrebbe correggere con una raccomandazione al ministro dei trasporti di dare alla norma l'interpretazione applicativa conforme allo spirito, se non alla lettera della disposizione, la quale intendeva semplicemente ribadire che l'azienda ferroviaria continuava ad applicare le norme fino a questo momento seguite.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 21, la modifica introdotta dal Senato consiste nel passaggio dal quinto al terzo dell'importo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, che ciascuna impresa associata deve possedere, rispetto all'importo a base d'asta.

Come è noto, la norma varata dalla nostra Commissione aveva modificato il testo governativo, che minacciava di escludere dall'accesso all'associazione temporanea di imprese proprio le unità produttive di minori dimensioni.

Nell'intento di favorire le imprese minori, si andò, però, forse oltre il segno di una conduzione degli appalti che non fosse eccessivamente frammentata. Si decise, cioè, che l'associazione temporanea di imprese potesse essere costituita anche da cinque imprese con una iscrizione singola all'albo, corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori da aggiudicare.

È chiaro che una tale norma avrebbe creato non lievi difficoltà nell'ordinato svolgimento dei lavori. Essa poteva in ultima analisi apparire come un semplice mezzo per permettere uno scavalco dei limiti posti dall'albo nazionale costruttori, a breve distanza dalla legge 28 aprile 1976, n. 191, che aveva già determinato un automatico passaggio dalle categorie inferiori a quelle superiori.

In relazione a tali considerazioni, non sembra criticabile la decisione del Senato di evitare che l'istituto dell'associazione temporanea di impresa, il quale ha ben altre finalità, possa essere considerato come mezzo per aggirare i vincoli posti dalla legge sull'albo.

VII LEGISLATURA. — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

Appare perciò più confacente che l'importo per il quale ciascuna impresa del raggruppamento deve essere iscritta all'albo non sia inferiore ad un terzo dell'importo dei lavori da affidare.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 23, il Senato ha ripristinato, anche se con talune modifiche di dettaglio, il testo proposto originariamente dal Governo.

Le ragioni che hanno mosso l'altra Camera a variare il testo approvato da questa Commissione sono evidentemente soltanto quelle di evitare dubbi nell'applicazione della norma. Questa, infatti, tanto nel testo della Camera quanto in quello del Senato, dispone sostanzialmente che se si verifica una causa estintiva o modificativa della capacità del mandatario (fallimento, morte, interdizione, inabilitazione), la stazione appaltante può continuare il rapporto con altro mandatario o recedere.

Se invece i suddetti eventi si hanno nei riguardi delle mandanti, l'impresa capo gruppo, se non indica altra impresa subentrante, è tenuta all'esecuzione direttamente o mediante altra impresa mandante.

Il concetto espresso — come ho già detto — era identico nel testo della Camera quanto in quello del Senato. Forse, ed è pertanto accoglibile la norma così come modificata dal Senato, la formulazione approvata dalla nostra Commissione poteva ingenerare qualche dubbio interpretativo che, però, una semplice rilettura del testo fuggava.

Per concludere su questo punto, ritengo che non vi sia motivo per non fare nostro il testo del Senato.

Procederò ora ad una rapida analisi dei singoli articoli modificati per porre in risalto la portata delle modifiche introdotte dal Senato.

All'articolo 2, secondo comma, è stata sostituita l'espressione « ente appaltante » con l'altra « soggetto appaltante ».

All'articolo 3, ultimo comma, si è aggiunto nel corpo della norma l'inciso « ad esclusione dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato » con le conseguenze che, come ho già sottolineato, possono derivare da una modificazione che aveva soltanto scopi di chiarificazione.

All'articolo 4, è stato soppresso al primo comma l'articolo « la » preposto alla parola « entità ». Inoltre nel secondo comma si sono sostituite le parole « nei casi anzidetti » con le altre « per gli appalti di cui al comma precedente » e si è aggiunto che la de-

scrizione precisa dei lavori va inserita nel bando di gara.

All'articolo 5, l'espressione « ente » è stata sostituita dall'altra « soggetto appaltante ». La stessa modifica è stata apportata alla lettera *d*) dello stesso comma.

Sempre all'articolo 5, primo comma, alla lettera *g*) è stata aggiunta la previsione (comunque già contenuta nel penultimo comma nel testo approvato dalla nostra Commissione) che i lavori sono affidati al titolare del primo appalto. È stato poi soppresso l'ultimo comma perché superfluo dopo la modifica di cui ho testé detto.

Quanto al riferimento alle lettera *f*), bisogna riconoscere l'inutilità della norma in relazione all'esplicito riferimento allo « stesso imprenditore » contenuto nella stessa lettera *f*).

Quanto, infine, alla soppressione dell'ultimo comma, essa è conforme alla direttiva n. 305, che non esige l'applicazione delle norme in essa stabilite « in quanto compatibili ».

Le modifiche apportate dal Senato al primo e secondo comma dell'articolo 6 si concretano nella semplice sostituzione di « ente » con « soggetti appaltanti » e di « suddetto Ministero » con « il Ministero dei lavori pubblici ».

Anche all'articolo 7, secondo comma, si è semplicemente sostituito « ente appaltante » con « soggetto appaltante ».

Identica modifica è stata apportata allo articolo 8.

Per quanto riguarda l'articolo 9, al secondo comma, le parole « della Comunità economica europea » sono state sostituite dalle altre « delle Comunità europee ». Le variazioni apportate al penultimo e all'ultimo comma si sostanziano, invece, nella unificazione dei due capoversi, nella scomparsa di virgole e nell'uso dell'espressione « alle forme di pubblicità » invece che « alla pubblicità ».

All'articolo 10 sono state introdotte alcune modifiche formali consistenti nella sostituzione dell'espressione « di cui al secondo comma dell'articolo precedente » con « del bando all'ufficio delle pubblicazione ufficiali della Comunità europea », nonché della solita sostituzione di « ente appaltante » con « soggetto appaltante », che è stata introdotta anche all'articolo 11.

L'articolo 12, (oltre alla solita modifica di « soggetto appaltante ») è stato meglio ristrutturato per quanto riguarda la norma del secondo comma, lettera *c*), che è stata

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

sostituita con la formulazione « di cui alla lettera e) del comma precedente ». Lo stesso articolo è stato, altresì, modificato con la seguente formulazione « i documenti che il concorrente aggiudicatario è tenuto a presentare » al posto di « i documenti da presentare dal concorrente rimasto aggiudicatario ».

Per quanto riguarda l'articolo 13, è stata introdotta una mera modifica formale, in quanto viene usata la frase « qualora trattisi di cittadino », invece che « il concorrente che sia cittadino ». Si è sostituita inoltre l'espressione « non esiste » con « non è prevista ».

All'articolo 14, penultimo comma, è stata sostituita la frase « la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13 lettera a), b), c), d) e g) » al posto di « la prova di cui all'articolo 3 lettera a), b), c), d) e g) ».

All'articolo 17, penultimo ed ultimo comma, è stata inserita la ricorrente sostituzione di « soggetto appaltante »; è stata inoltre sostituita la parola « diversi » con l'altra « ulteriori ».

Agli articoli 18, 19 e 20 è stata inserita la solita modifica « soggetti appaltanti », anziché « enti appaltanti ».

L'articolo 21 riporta la seconda delle modifiche relativamente sostanziali introdotte dal Senato. Non v'è motivo perché la Camera non la faccia propria, considerate le ragioni che sono state espone nelle premesse.

Nell'articolo 22 è riportata la consueta sostituzione di « soggetto appaltante ».

L'articolo 23 è stato modificato, ma la sostanza non è cambiata; la formulazione proposta dal Senato permette, comunque, di eliminare anche quel margine di dubbio che poteva nascere solo da una lettura superficiale dell'articolo.

Nell'articolo 24 sono state inserite variazioni formali consistenti: oltre alla consueta modifica in « soggetti appaltanti », la espressione « anormalmente » è stata sostituita con l'altra « in modo anomalo », nonché l'espressione « richiesto all'offerente di fornire le necessarie giustificazioni » è stata sostituita con la seguente: « richieste all'offerente le necessarie giustificazioni ».

In conclusione, essendo il testo del Senato sostanzialmente invariato rispetto a quello approvato dalla Camera ed apparendo le modifiche sostanziali accoglibili, si propone di approvare il disegno di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

CASTOLDI. Il gruppo comunista concorda con quanto detto dal relatore circa le modifiche introdotte dal Senato. Si tratta di modifiche di carattere lessicale che non incontrano nessun ostacolo alla nostra approvazione. L'unica perplessità che desideriamo esprimere riguarda l'articolo 3 e l'eccezione prevista per le Ferrovie dello Stato che non debbono sfuggire alla legislazione prevista in materia di lavori pubblici.

Detto questo, ribadiamo il nostro consenso sulle conclusioni del relatore e preannunciamo il nostro voto favorevole sul provvedimento in questione.

GIGLIA. Anche il gruppo democristiano preannuncia il voto favorevole al provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel sollecitare l'approvazione da parte della Commissione del provvedimento in questione, il Governo si associa a quanto detto dal relatore sulle modifiche introdotte dal Senato.

Circa le preoccupazioni espresse per quanto riguarda la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 3, il Governo intende rassicurare la Commissione nel senso che tale norma risulta chiaramente di carattere speciale, date le esigenze specifiche della azienda in considerazione, senza che ciò significhi deroga al rispetto della normativa generale in materia di lavori pubblici.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, al-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

tresi il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dall'ente appaltante.

Il Senato ne ha così modificato il secondo comma:

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

a) per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire lavori pubblici e di gestirli, l'appaltatore è tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità;

b) da aggiudicarsi dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, gli enti appaltanti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

Il Senato ne ha così modificato il secondo comma:

Fermo restando quanto disposto al comma precedente i soggetti appaltanti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, ad esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per l'entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, questo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera b) dell'articolo 24.

Nei casi anzidetti, nel bando di gara deve essere inserita una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 20 della presente legge.

Il Senato ha così modificato il primo e il secondo comma:

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'im-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

prenditore appaltatore, quest'ultimo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera *b*) dell'articolo 24.

Per gli appalti di cui al comma precedente deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Gli enti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fundamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dagli enti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza conformemente alle norme vigenti, o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e

che siano resi necessari da una circostanza impreveduta per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i) i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

ii) la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

iii) la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

iv) non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, gli enti appaltanti di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

I soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme del-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

la presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fundamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto;

i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale.

Quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale, il soggetto appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili.

Nei casi *sub a), b), c), d), e)*, al soggetto appaltante è anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 13 a 23 della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Entro il mese di marzo di ogni anno tutti gli enti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il suddetto Ministero deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dallo Stato e dagli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dal suddetto articolo 5.

La compilazione del prospetto previsto dal comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

Il Senato ne ha così modificato il primo e il secondo comma:

Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti appaltanti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pub-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

blici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministero dei lavori pubblici deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dai soggetti appaltanti di cui all'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dall'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato dell'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dall'ente appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che gli enti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione « o equivalente », sono ammesse allorché non sia pos-

sibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Il Senato ne ha così modificato il secondo comma:

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato dell'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dal soggetto appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che i soggetti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onere, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dall'ente appaltante.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onori, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dal soggetto appaltante.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità economica europea per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità stessa.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Il bando di gara è, altresì, soggetto alla pubblicità prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La pubblicità, da effettuare ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, deve avvenire sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro nove giorni dall'invio di cui al secondo comma; essa non può comunque avere luogo prima di detto invio, la cui data deve risultare dal bando.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'Ufficio

delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità stesse*.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, gli enti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, gli enti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, i soggetti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono

termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

a) la data dell'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e la entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme;

d) il termine di esecuzione dell'appalto;

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

e) l'indirizzo dell'ente appaltante;

f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere alla apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo della detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) la facoltà di presentare offerte ai sensi degli articoli 20 e seguenti della presente legge;

l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18, che si richiedono agli aspiranti, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 13 della presente legge;

m) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

Il Senato ne ha così modificato la lettera e):

e) l'indirizzo del soggetto appaltante;

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare:

a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'articolo precedente;

b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) il termine massimo entro il quale l'ente appaltante spedisce gli inviti a presentare le offerte;

e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le condizioni di cui alla lettera l) dell'articolo precedente.

Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

a) le indicazioni di cui alle lettere f), g), i) e j) dell'articolo precedente;

b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla precedente lettera e) concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonché i documenti da presentare dal concorrente rimasto aggiudicatario, a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a completamento delle informazioni fornite.

Il Senato ne ha così modificato il primo comma, lettera d), e il secondo comma, lettera c):

d) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare le offerte;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla lettera e) del comma precedente, concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonché i documenti che il concorrente aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 ed a completamento delle informazioni fornite.

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente che sia cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale falli-

mentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esiste una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Il Senato ne ha così modificato il secondo comma:

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattasi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattasi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'Albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), pre-

sentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'Albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13 lettere a), b), c), d), e g), dall'articolo 17 lettere b) e c) e dall'articolo 18 lettere b) e d) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 13 n. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizio-

ne nell'albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di cui agli articoli 13, lettere a), b), c), d), e g), 17 e 18 della presente legge.

Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), dall'articolo 17, lettere b) e c) e dall'articolo 18, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), della presente legge.

Il Senato ne ha così modificato il quinto comma:

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'Albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

Gli articoli 15 e 16 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
- c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

Gli enti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali altre referenze diverse da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dall'ente appaltante.

Il Senato ne ha così modificato il secondo e il terzo comma:

I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

- a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impre-

sa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'ente appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione della opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), gli enti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente al soggetto appaltante;

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione della opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

L'ente appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere b), c), d) ed e), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera c).

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione, e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa al-

l'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere b), c), d) ed e), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera c).

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime la offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dall'ente appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne faccia-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

no richiesta all'ente appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

Il Senato ne ha così modificato il secondo e il terzo comma:

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo stesso dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a

quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un terzo dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

ART. 22.

Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ente appaltante.

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. L'ente appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Il Senato ne ha così modificato i primi due commi:

Il mandato conferito all'impresa capogruppo delle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario costituito ai sensi dell'articolo precedente, l'ente appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo stesso e che sia di gradimento dell'ente medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in posses-

so dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in caso di fallimento, rispettivamente, dell'impresa capogruppo o dell'impresa mandante.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'ap-

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

palto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente appaltante, richiesto all'offerente di fornire le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, ne verifica la composizione e può escluderle se non ne risulti la validità; in tal caso se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'ente appaltante è tenuto a comunicare il rigetto, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al Comitato per gli appalti pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui all'articolo 6 della presente legge.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione è consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.

Il Senato ne ha così modificato il terzo comma:

Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, il soggetto appaltante è tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne cu-

rerà la trasmissione al Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 6.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea » (*Approvato dalla IX Commissione permanente e modificato dal Senato*) (652-B).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Adamo, Alborghetti, Botta, Carelli, Carenini, Carrà Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Corradi Nadia, De Caro, De Cingue, Fanti, Giglia, Licheri, Matarrese, Merolli, Peggio, Pellizzari, Rocelli, Rossino, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzetti e Trezzini.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO